

**Misure urgenti in materia di cultura e sport.**

**Art. 19**

*(Rimodulazione della spesa ammessa in materia di contributi per manutenzioni straordinarie di impianti sportivi)*

**1.** In deroga alle disposizioni del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1389, è data facoltà ai beneficiari di chiedere la rimodulazione della spesa ammessa escludendo la realizzazione di alcune lavorazioni previste in domanda o riducendone l'importo sino a concorrenza dell'importo del contributo concesso e senza onere di compartecipazione in misura percentuale fissa sulla spesa ammessa.

**2.** Ai fini dell'ammissibilità della domanda di cui al comma 5, lettera a), all'intervento derivante dalla rimodulazione devono essere attribuibili i medesimi punti attribuiti all'intervento oggetto della domanda di contributo presentata ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta 1389/2019.

**3.** In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, all'intervento rimodulato possono non essere attribuibili i medesimi punti riferiti all'intervento oggetto della domanda di contributo solo qualora gli interventi, anche parzialmente diversi, siano funzionali alla fruibilità dell'impianto sportivo.

**4.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli assegnatari per i quali sia in corso il procedimento di concessione del contributo in applicazione del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1389/2019. Il contributo massimo assegnabile è equiparato al contributo concesso.

**5.** In attuazione dei commi da 1 a 4, la Giunta regionale, con una o più deliberazioni, definisce:

- a)** modalità e termini di presentazione delle domande;
- b)** documentazione da allegare alle domande;
- c)** disciplina dei termini procedurali;

**d)** modalità di erogazione degli incentivi, con facoltà di prevedere l'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

**e)** gli interventi ammissibili, ai sensi del comma 3.